

IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il consiglio pastorale parrocchiale ha una particolare funzione nell'esprimere la soggettività pastorale della parrocchia. Come ricorda la cost. 147, § 2, esso *"ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale"*. Il consiglio pastorale non esaurisce la soggettività della parrocchia, ma, in quanto è autentica espressione della comunità e opera sempre inserito in essa, ne diventa lo strumento specifico di decisione pastorale.

La soggettività della parrocchia amplia il suo valore nell'ambito delle Comunità pastorali, in cui le singole comunità cristiane sono chiamate a confrontarsi e a sviluppare un progetto comune, individuando nella dimensione sovraparrocchiale il contesto più appropriato per le scelte di fondo dell'azione pastorale (nota conclusiva dell'omelia della Messa crismale 2006, *Verso una nuova strategia pastorale*, n. 3.c).

Il consiglio pastorale trova nel progetto pastorale unitario l'oggetto della propria attività e il riferimento centrale per ogni decisione. Primo compito del consiglio pastorale è, infatti, quello di elaborare e periodicamente aggiornare il progetto pastorale, per fare in modo che le singole decisioni relative alla vita della parrocchia vengano prese in continuità con lo stesso, garantendo così uno sviluppo unitario e armonico della vita parrocchiale.

Criterio fondamentale per la composizione del consiglio pastorale è quello, duplice, offerto dalla cost. 147, § 2: il consiglio deve da una parte rappresentare *"l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti"*, dall'altra deve costituire *"lo strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi"*.

Possono essere membri del consiglio pastorale parrocchiale coloro che, avendo completato l'iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o operanti stabilmente in essa. Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede, dei sacramenti e del riconoscimento dei sacri pastori (cf. can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento concreto (circa la situazione dei divorziati risposati ci si attenga a quanto previsto dal *Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia*, n. 218).

Il consiglio pastorale ha come compiti fondamentali l'elaborazione, l'aggiornamento e l'applicazione del progetto pastorale parrocchiale (cf. cost. 143, § 3). Tale progetto attua per la concreta comunità parrocchiale le linee del piano pastorale diocesano, rappresentato da quanto stabilito nel Sinodo 47° come precisato dai programmi diocesani annuali.

Anche a livello parrocchiale sarà compito del consiglio pastorale stabilire ogni anno un programma concreto di azione pastorale, dedicando a tale incombenza già le ultime sessioni dell'anno pastorale che si sta per chiudere.

Restano evidentemente di competenza del consiglio tutte le altre questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità, la cui trattazione e soluzione appaiono necessarie per la vita della parrocchia. Si avrà cura, però, che le decisioni assunte siano sempre collocate all'interno del programma parrocchiale annuale.

Il consiglio pastorale è un organo decisionale. Non sono di competenza del consiglio pastorale i compiti direttamente di carattere esecutivo e organizzativo. Tali compiti spettano agli organismi e alle commissioni parrocchiali competenti, anche coordinati tra loro. Al consiglio pastorale tocca individuare, promuovere, indirizzare, animare, coordinare e verificare tali realtà, che dovranno essere adeguatamente rappresentate

nel consiglio pastorale (cf. cost. 149, § 1). *“Qualora, per motivi obiettivi, non fosse possibile costituire un'apposita commissione, si garantisca lo svolgimento delle attività pastorali relative da parte almeno di qualche singola persona”* (cost. 149, § 2), sempre con la promozione e il coordinamento del consiglio parrocchiale.

E' del tutto evidente che il consiglio pastorale parrocchiale non sostituisce, abolendoli, i diversi fenomeni associativi presenti e operanti nella parrocchia, ma li valorizza, li stimola e li coordina, così che ciascuno tenda, secondo i propri specifici carismi, al bene dell'intera comunità.

Le Comunità pastorali hanno un consiglio per gli affari economici unitario presieduto dal Responsabile della Comunità pastorale.

La costituzione di tale organismo andrà avviata sulla base delle scelte maturate nel Direttivo e approvate dai singoli consigli pastorali parrocchiali (o eventualmente dall'unico consiglio pastorale parrocchiale già costituito), in cui si assumono le opzioni fondamentali relativamente alla sua composizione: numero di membri con l'indicazione del numero di componenti assegnati alle singole parrocchie (oltre ai membri di diritto, per ogni parrocchia devono essere garantiti almeno tre membri, mentre le parrocchie più grosse potranno avere più rappresentanti, anche al fine di garantire le competenze richieste, cf. 2.2.2.); rapporto numerico tra membri di diritto, membri designati dal consiglio pastorale e membri designati dal responsabile (dovranno essere il doppio dei membri designati dal consiglio pastorale); scelta di costituire una giunta unitaria (per agevolare i lavori del consiglio) e criteri di composizione della stessa; ...

Sono membri di diritto del consiglio per gli affari economici i componenti del Direttivo.

La componente designata dai fedeli andrà indicata mediante elezione da parte del Consiglio pastorale della Comunità pastorale (o, se non ancora costituito, dei singoli consigli pastorali parrocchiali): andrà designato almeno un componente per ogni parrocchia della Comunità pastorale, scegliendolo (anche al di fuori dei propri componenti) nell'ambito dei fedeli delle singole parrocchie della Comunità (secondo l'attribuzione numerica prevista nel regolamento).

Il Responsabile della Comunità pastorale designerà poi, sentito il parere degli altri membri del Direttivo, un numero di componenti doppio rispetto a quelli indicati dal consiglio pastorale, avendo cura di garantire che ogni parrocchia abbia complessivamente almeno tre rappresentanti.

Per garantire maggiore scioltezza nei lavori, laddove non si tratta di assumere delle scelte che abbisognano di approvazione specifica (ad es. il rendiconto annuale), sarà possibile avvalersi del contributo di una *giunta unitaria* più ristretta, eletta da tutti i membri del consiglio per gli affari economici e in cui sia presente comunque almeno un rappresentante per ogni parrocchia (le parrocchie più numerose potrebbero avere più di un rappresentante). La presidenza della giunta è assegnata al Responsabile della Comunità pastorale e potrà essere prevista la presenza, in base al regolamento, solo di una rappresentanza del Direttivo.

L'eventuale *economo* della Comunità pastorale (con le competenze previste dalla nota *Verso una nuova strategia pastorale per la Chiesa ambrosiana*, 3.d), nominato dall'Ordinario diocesano su indicazione del Responsabile, udito il Direttivo, partecipa a tutte le riunioni del consiglio per gli affari economici e della giunta, pur senza essere chiamato a farne parte.